

Pubblicato il 12/07/2022

N. 09542/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 07737/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7737 del 2020, proposto da Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

(omissis)

*contro*

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) i

Provincia di Latina, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

Arpa Lazio, Azienda Sanitaria Locale Latina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

R. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

*per l'annullamento*

- della d.d. n. G07906 del 6 luglio 2020, della Regione Lazio – Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, area AIA, non notificata, di approvazione della modifica non sostanziale, in variante urbanistica, dell'AIA sull'impianto di trattamento rifiuti sito in Aprilia nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresi:

- della nota Direzione politiche ambientali n. 497786 del 5 giugno 2020;

- *in parte qua e ove occorra*, della nota Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province Di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo 12 maggio 2020, n. 415963, nonché quella 24 giugno 2020, n. 551705;

- della nota Direzione politiche ambientali 6 maggio 2020, n. 404129, di indizione della conferenza di servizi per variante non sostanziale;

- della nota Direzione politiche ambientali 29 aprile 2020, n. 388166;

- della nota Direzione politiche ambientali 27 aprile 2020 n. 379179;

- ove occorra e in parte qua, della nota ARPA 4 luglio 2020, n. 41956, la relazione e i verbali di sopralluogo;

- ove occorra, della d.g.r. 5 marzo 2010, n. 169.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Provincia di Latina e di R.I.D.A. Ambiente S.r.l.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2022 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il Comune di Aprilia ha impugnato la d.d. n. G07906 del 6 luglio 2020, della Regione Lazio – Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, area *ALA*, di approvazione del progetto della società R S.r.l., per la realizzazione di una nuova area di stoccaggio rifiuti in zona agricola in prossimità, ma all'esterno, dell'impianto di TMB esistente in Via (omissis) lamentando che detta autorizzazione contenga prescrizioni “*in bianco*”, tali da rimettere al privato interessato il progetto definitivo, con le conseguenti incertezze sull'esatta portata dell'autorizzazione.

Successivamente, in data 7 dicembre 2020 la Regione ha pubblicato sul portale, nella sezione dedicata allo specifico procedimento, un elaborato grafico progettuale e una relazione tecnica del progetto predisposti autonomamente dalla società R S.r.l. e da questa trasmessi alla Regione in data 14 luglio 2020, tra l'altro senza il prescritto cronoprogramma.

Su sollecitazione del Comune, in data 16 dicembre 2020 si è tenuto un sopralluogo, risultando nell'occasione lo stato dei luoghi non corrispondente al progetto trasmesso dalla società R S.r.l. il 14 luglio 2020.

Riguardo a tale circostanza la società si sarebbe giustificata sostenendo che agli atti del procedimento «*mancono comunicazioni integrative effettuate dalla scrivente successivamente in corso d'opera*» (nota R S.r.l. 7 dicembre 2020, prot. 1434B).

In mancanza di informazioni riguardo agli atti successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Comune, con istanza di accesso del 3 febbraio 2021, n. 12677, ha chiesto alla Regione Lazio gli atti successivi alla d.d. n. G07906 del 6 luglio 2020, di seguito non completamente ostesi.

Il Comune, con nota del 22 giugno 2021, n. 62071, per la difficoltà di ricostruzione di tutti gli atti successivi alla conferenza di servizi e per l'individuazione del progetto di impianto approvato, ha chiesto direttamente alla società l'esibizione del titolo (avente portata anche edilizia), onde effettuare le opportune verifiche, sollecitate, tra l'altro, anche dai Carabinieri, nell'ambito degli accertamenti di competenza.

Con nota 24 giugno 2021, n. 367B, la società R S.r.l. ha dichiarato:

- a) di avere iniziato i lavori con SCIA del 10 aprile 2020 e di averli sospesi a seguito di nota regionale 13 maggio 2020, n. 419919;
- b) che ancora pende un'istruttoria per la pavimentazione dell'intera area come da istanza del 9 ottobre 2020 n. 992B;
- c) che la comunicazione del 9 ottobre 2020, n. 992B era stata riscontrata dalla Regione con nota 7 dicembre 2020 n. 1063740, cui ha fatto seguito un'ulteriore nota R del 17 dicembre 2020, n. 1489B relativamente alla quale la Regione non avrebbe sollevato ulteriori obiezioni alla richiesta di variante;
- d) che dalla predetta nota 17 dicembre 2020, n. 1489B erano trascorsi ulteriori 60 giorni e, pertanto, in assenza di rilievi, *«trattandosi di modifica in corso d'opera non sostanziale, si è formato il silenzio assenso anche ai sensi dell'art. 29-nonies d.lgs. 152/2006»*.

L'impugnativa è affidata ai seguenti motivi di ricorso:

*I. MANCATA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS.*

*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 5, COMMA 1, LETT. C), 6, 10, COMMA 1, 12, 208, COMMA 1, D.LGS. 152 DEL 2006; ARTT. 38 E 47 DPR 445 DEL 2000). VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE AARHUS RATIFICATA IL 17 FEBBRAIO 2005, SULLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI SULL'AMBIENTE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA:* il procedimento di VAS non risulterebbe attivato, essendo insufficiente l'autocertificazione resa dalla proponente, in quanto l'autorizzazione comporterebbe una variante alla destinazione dell'area interessata da agricola a industriale.

*II. MANCATA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA O MANCATA VIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 5, COMMA 1, LETT. C), 6, COMMA 7, 10, COMMA 1, 12, 19, COMMA 1, 20, 26, 27 BIS, 208, COMMA 1, D.LGS. 152 DEL 2006). VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/92/UE E SS.MM.II., NONCHÉ DELLA CONVENZIONE AARHUS RATIFICATA IL 17 FEBBRAIO 2005, PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI SULL'AMBIENTE DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE:* il procedimento di VIA o almeno di *screening* non risulterebbe attivato, in quanto si tratterebbe non già di un'estensione (l'area non è contigua all'impianto, ma collegata da una strada), essendo un nuovo impianto e comunque comportando una modifica sostanziale, date anche le dimensioni della nuova area (54.436 mq che si aggiungono ai circa 79.000 mq dell'attuale impianto) e data la notevole trasformazione delle sue caratteristiche, indipendentemente dalla invarianza delle quantità di rifiuti

trattati da stoccare.

*III. PRESUPPOSTI DELLA VARIANTE E OPZIONE ZERO. SUI LIMITI TEMPORALI E DIMENSIONALI DELLO STOCCAGGIO AUTORIZZATO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 3-QUATER E 22, COMMA 3, LETT. D D.LGS. N. 152 DEL 2006). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE E DI PREVENZIONE (ART. 191 TFUE; ART. 3 TER D.LGS. 152 DEL 2006). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. SVIAMENTO DI POTERE:* la valutazione della c.d. opzione zero non sarebbe stata effettuata, in relazione alla verifica della sufficienza dell'area di stoccaggio già disponibile e, comunque, mancherebbe la valutazione in merito alla sufficienza dell'incremento della capacità massima di stoccaggio, limitata al periodo connesso all'emergenza da *Covid-19*.

*IV. SULL'AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 29 QUATER E 208 D.LGS. 152 DEL 2006, ARTT. 14 E SEGG. L. 241 DEL 1990). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE (ART. 191 TFUE). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (ART. 3 TER D.LGS. 152 DEL 2006). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DI POTERE:* le prescrizioni impartite con il provvedimento impugnato comportano il rinvio ad una fase progettuale successiva, non tanto di meri adeguamenti progettuali, quanto piuttosto di una vera e propria modifica sostanziale del progetto

inizialmente presentato.

*V. CARATTERE SOSTANZIALE DELLA MODIFICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 5, COMMA 1, LETT. C E ART. 6, COMMA 5, D.LGS. 152 DEL 2006) DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE:* la modifica sarebbe sostanziale perché implica il potenziamento dell'impianto, per cui occorre verificare la positiva esclusione degli effetti «*negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana*», indipendentemente dai valori soglia.

*VI. VIABILITA'. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 5, COMMA 1, LETT. C E ART. 6, COMMA 5, D.LGS. 152 DEL 2006) DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE:* risulterebbero omessi i doverosi chiarimenti per la carente istruttoria in merito alla viabilità degli accessi esistenti e/o degli accessi da realizzare e delle interferenze nel sistema di accessibilità all'area di intervento e sull'incremento traffico veicolare, posto che la nuova area è posta a distanza dall'impianto.

*VII. MANCATO RILASCIO DEL PARERE GEOLOGICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 89 TUED:* il parere geologico non risulta allegato al progetto.

*VIII. SULLA MANCATA PRESENTAZIONE DI GARANZIE AGGIORNATE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 29 SEXIES, COMMA 9 SEPTIES E 208, COMMA 11, D.LGS 152 DEL 2006). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA DGR 17 APRILE 2009, N. 239 E SS.MM.II., COMPRESA LA DEL N. 5 DEL 17 GENNAIO 2017:* la polizza fideiussoria non risulta aggiornata.

*IX. CONTRAZIONE DEI TEMPI PROCEDIMENTALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 14 E SEGG. L. 241 DEL 1990; ART. 7, COMMA 7, 9, COMMI 1 E 2, 29 QUATER, COMMA 5 D.LGS. 152 DEL 2006). VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE AARHUS RATIFICATA IL 17 FEBBRAIO 2005, SULLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI SULL'AMBIENTE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO I SI ISTRUTTORIA:* i presupposti di urgenza giustificativi della contrazione dei tempi del procedimento e della conferenza di servizi semplificata non risultano integrati.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio e la società R S.r.l. depositando memorie e documenti.

In particolare, la società R S.r.l. ha depositato documentazione relativa al procedimento e memoria difensiva con la quale, dopo aver illustrato i fatti in causa, ha rilevato la legittimità della determinazione regionale n. G07906/2020 recante l'approvazione di un'istanza di modifica non sostanziale per la realizzazione di un intervento volto a evitare il blocco dell'impianto, con conseguenze derivanti sul settore della gestione dei rifiuti solidi urbani nell'intera Regione Lazio; tale modifica non determinerebbe alcun sensibile impatto sull'ambiente, rimanendo immutati la tipologia e i quantitativi di rifiuti (in ingresso e in uscita dall'impianto), il trattamento operato sui rifiuti, le immissioni derivanti.

In proposito, deduce che:

- il procedimento di VAS è escluso sia per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, sia per la localizzazione delle singole opere; nella



specie la variazione della destinazione interessa un'area che è pari allo 0,03% del territorio comunale e tale zona risulta interclusa da impianti industriali;

- il progetto attiene ad attività R13 non soggette a VIA o *screening* e D5 con caratteri dimensionali che implicino lo *screening*;
- peraltro non sussisteva l'opzione zero (si richiama la nota ARPA che attesta la saturazione).

La difesa regionale chiarisce che è stato avviato un complesso procedimento volto ad accertare la sussistenza delle pretese irregolarità, nel corso del quale, peraltro, la società avrebbe dimostrato la piena correttezza del proprio operato. Inoltre, rappresenta che:

- si tratta di una variante urbanistica puntuale, per cui è esclusa la VAS ai sensi dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006;
- la VIA è richiesta per le operazioni relative al trattamento di rifiuti da R1 a R9 e non per quelle di cui al caso di specie R13;
- uno stoccaggio di rifiuti non pericolosi non determina “*notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*”, in quanto lo stoccaggio era già presente e valutato sul sito;
- l'autorizzazione è legittimata dalle difficoltà di reperire impianti di destinazione, utili al recupero del CSS, prodotto dalla società, e l'area già destinata era quasi completamente occupata e satura;
- le prescrizioni sono il frutto della elaborata istruttoria e limitano il progetto presentato e non lo modificano, riducendo solo elementi dimensionali;
- peraltro, non essendo autorizzato alcun aumento dei rifiuti in ingresso la verifica sulla viabilità degli accessi esistenti non è necessario in quanto il quantitativo dei mezzi in transito è il medesimo sia in uscita che in entrata;
- la relazione geologica non risulta necessaria perché non si tratta di variante urbanistica definitiva, posto che al termine dell'autorizzazione la destinazione

dell'area torna ad essere quella originaria;

- infine, con riferimento all'aggiornamento della polizza, al relativo adeguamento si provvederà al termine dell'emergenza da *Covid-19*.

Si è costituita *ad adiuvandum* la Provincia di Latina.

Con l'ordinanza del 17 novembre 2020, n. 7123, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo che la costruzione dell'area di stoccaggio non costituisca una variante sostanziale in quanto non supererebbe i valori soglia di cui all'allegato VIII alla parte quarta del Codice dell'ambiente [*relativi all'ALA*] e che l'intervento oggetto del provvedimento impugnato non determinerebbe alcun significativo impatto ambientale

Con ordinanza del 29 gennaio 2021, n. 374 il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello cautelare *“in quanto il progetto presentato dalla R. ha ad oggetto l'ampliamento di un piazzale in uso all'impianto, al fine di stocarvi “in R13 di 6.000 ton di CSS EER 191210 e/o di EER 191212 in balle filmate e imballate ed autorizzare in D15 ton. 750 di EER 191212 in balle filmate ed imballate come in uso nell'impianto autorizzato esistente”; [.. i rifiuti da stoccare risultano]:a) il CSS EER 191210 [che] individua “Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)”;*b) il CSS EER 191212 [che] individua *“Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11” (quelli di cui al codice 19 12 11 sono “Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose”); c) la variante non incide sulla quantità di rifiuti trattati (cfr. nota del Comune di Aprilia prot. 54279/2020 del 24/06/2020, citata nel provvedimento impugnato); [a ciò si aggiunge che]: a) l'opera da realizzare, prima facie, non presenta caratteristiche tali da comportare notevoli ripercussioni negative sull'ambiente;* b) *la necessità dell'ampliamento progettato deriva dall'impossibilità di esportazione dei rifiuti imballati, causata dalla Pandemia da Covid-19;* c) *A.r.p.a. Lazio ha prodotto una relazione relativa alla situazione degli stoccaggi nell'impianto della R.i.d.a. Ambiente,*

*evidenziando la saturazione dei relativi spazi”.*

Con le memorie conclusive e di replica le parti ribadiscono le proprie rispettive difese ed il ricorrente insiste nell'istanza di verifica tesa a accertare:

- a) il quantitativo complessivo di stoccaggio di rifiuti necessario a soddisfare il fabbisogno dell'impianto TMB di Via (omissis) in Aprilia, in relazione alle caratteristiche tecniche del ciclo produttivo e ai flussi in ingresso e in uscita, comprensivo di eventuali riserve;
- b) nel caso in cui si renda necessario il maggiore stoccaggio rispetto a quello precedentemente autorizzato, quantificazione della maggiore quantità di stoccaggio necessaria a soddisfare il fabbisogno del suddetto impianto TMB;
- c) nel caso sub b), se è possibile ubicare il maggior stoccaggio all'interno del perimetro dell'impianto TMB di Via (omissis) ;
- d) nel caso in cui si renda necessaria una nuova area di stoccaggio al di fuori del perimetro dell'impianto TMB di Via (omissis) , determinazione della superficie, comprensiva delle aree di manovra, necessaria a ospitare il maggior stoccaggio, anche con delimitazione grafica dell'area all'interno del più ampio perimetro proposto nel progetto originario presentato;
- e) nel caso in cui si renda necessaria una nuova area di stoccaggio al di fuori del perimetro dell'impianto, se la nuova infrastruttura presenta caratteristiche che rendono necessaria la preventiva *verifica di assoggettabilità a VIA/VAS o direttamente alle valutazioni medesime.*

La richiesta istruttoria non è stata accolta in quanto volta a sollecitare un controllo che impingua nel merito delle verifiche e valutazioni già svolte dalle Amministrazioni proposte al rilascio dei titoli autorizzatori impugnati e, peraltro non appare fornita di un principio di prova tale da poter giustificare la relativa proposizione.

Tanto basta a provocarne il rigetto in quanto di natura meramente esplorativa. All'esito della pubblica udienza del 3 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio, ai fini dell'inquadramento della questione controversa, nel richiamare gli articolati fatti della vicenda, come rappresentati e documentati in atti, rileva che la determinazione regionale del 6 luglio 2020 n. G07906, resa sull'istanza della società R S.r.l. di modifica non sostanziale alla determinazione B0322 del 9/2/2009 e successive varianti - nell'area dell'impianto della società sito nel Comune di Aprilia (LT) con variante urbanistica per la necessità urgente di ampliamento degli stoccaggi a causa dell'impossibilità di esportazione causata dalla pandemia da Covid-19 - scaturisce dalla previa istruttoria e dalla conferenza di servizi con gli Enti interessati.

In primo luogo, occorre rilevare che l'impianto *de quo* è soggetto alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Nel caso sottoposto all'esame del Collegio l'aumento degli stoccaggi non incide sui valori soglia di cui all'allegato VIII e, quindi, ai fini dell'AIA la variante non è sostanziale.

In proposito, deve chiarirsi che, con riferimento all'impatto dell'intervento programmato sullo stato funzionale del territorio, non esiste una nozione di "modifica non sostanziale" specifica per gli atti di pianificazione territoriale, dovendosi individuare mediante l'esame della definizione di "modifica sostanziale" data dall'art. 5, comma 1-bis, del Codice dell'ambiente, citato.

Tale norma chiarisce che è sostanziale «la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi

*sull'ambiente o sulla salute umana».*

Applicando analogicamente tale nozione al fine di individuare il perimetro applicativo del combinato disposto dei commi 3 e 12 dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006, deve concludersi che tali disposizioni escludono la necessità di sottoporre a VAS le modifiche a provvedimenti di AIA che determinano modifiche a piani e programmi di pianificazione territoriale e urbanistica, se esse non producono alcun impatto ambientale significativo automatico dalla verifica di assoggettabilità a VAS.

In un caso del tutto analogo, la giurisprudenza ha infatti chiarito che *“dall'applicazione del procedimento autorizzatorio unico ex art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 discende altresì l'esclusione del progetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all'articolo 6, comma 12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a mente del quale non necessitano di essere sottoposte a VAS le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante”.* E ciò proprio laddove, e in quanto, *l'autorizzazione del progetto implichi automaticamente “variazione della destinazione urbanistica della zona, rendendo conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell'impianto, senza che sia necessario alcun ulteriore provvedimento di assenso all'attività privata”* (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2368/2022).

Tale circostanza ricorre appunto nel caso di specie, in cui l'autorizzazione è stata rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 208, d.lgs. 152/2006, il cui comma 6 reca una disposizione di contenuto ed effetti identici a quelli previsti dall'art. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003 (effetto costitutivo di variante automatica); peraltro, tale disciplina applicata nel caso in esame prevale, in quanto speciale, su ogni altra normativa urbanistica, incluso il T.U. dell'edilizia. Ogni valutazione al riguardo, inoltre, risulta svolta in seno alla conferenza di

servizi, la quale, tra l'altro, ha vagliato anche la Relazione geologica presentata da R depositata in atti.

A ciò si aggiunga che il progetto ha ad oggetto l'ampliamento di un piazzale in uso all'impianto, al fine di stocarvi in R13 (laddove la lettera R significa destinato a recupero) di 6.000 ton di CSS EER 191210 e/o di EER 191212 in balle filmate e imballate ed autorizzare in D15 (laddove la lettera D significa destinati a smaltimento) ton. 750 di EER 191212 in balle filmate ed imballate già in uso nell'impianto autorizzato esistente; per l'effetto, i rifiuti da stoccare risultano:

- a) il CSS EER 191210 che individua *“rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)”*;
- b) il CSS EER 191212 che individua *“altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”* (quelli di cui al codice 19 12 11 sono *“altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose”*);
- c) la variante non incide sulla quantità di rifiuti trattati (cfr. nota del Comune di Aprilia prot. 54279/2020 del 24 giugno 2020, citata nel provvedimento impugnato).

Dall'esame degli elaborati progettuali in atti emerge sia che l'opera da realizzare non presenta caratteristiche tali da comportare notevoli ripercussioni negative sull'ambiente che la sua indefettibilità causata dall'impossibilità di esportazione dei rifiuti imballati, dovuta dalla Pandemia da Covid-19.

In secondo luogo, le opere e le attività da sottoporsi ad assoggettabilità a VIA o a VIA sono elencate nell'allegato III e IV della parte II del d. lgs. 152/2006. Nella parte relativa ai rifiuti non rientrano nell'elenco le operazioni R13, né rientra nella lettera t) del punto 8 dell'Allegato IV, perché uno stoccaggio di rifiuti non pericolosi non determina *“notevoli ripercussioni negative sull'ambiente”*,

in quanto lo stoccaggio era già presente e valutato sul sito.

L'intervento in questione non rientra, poi, neanche in alcuno degli allegati alla Parte II che elencano le opere soggette a screening e/o a VIA:

a) non rientra negli allegati II e II-bis al d.lgs. n. 152/2006, in quanto relativi a opere di competenza statale;

b) non rientra neppure negli allegati III e IV, relativi ai progetti di competenza regionale soggetti, rispettivamente, a VIA e a screening.

In conclusione, lo stoccaggio temporaneo autorizzato rientra tra le attività classificate R13 (*messa in riserva dei rifiuti destinati al recupero energetico*) e D15 (*deposito preliminare dei rifiuti destinati allo smaltimento*) che:

a) non sono incluse negli allegati III e IV (è il caso dell'attività R13);

b) qualora incluse (D15), diventano rilevanti soltanto in caso di superamento delle soglie (200 ton/giorno, ai fini della VIA; 40 ton/giorno, ai fini dello screening) iperbolicamente superiori a quelle qui in questione (2,4 ton/giorno).

Alla stregua di quanto precede, pertanto, il ricorso è infondato e va respinto, ritenendosi assorbenti le argomentazioni esposte dalla resistente e dalla controinteressata in ordine alle doglianze riportate nei motivi di ricorso.

Le circostanze connotanti la controversia e la particolarità della materia giustificano comunque la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2022 con

l'intervento dei magistrati:

(omissis)

(omissis)

(omissis)